



ARTCa1
AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

SCHEMA DI

Contratto di servizi professionali e specialistici

Oggetto del presente accordo, redatto e sottoscritto in duplice copia, è l'Affidamento di incarico professionale per compiti di supporto all'attività del Responsabile del Procedimento a soggetto avente le specifiche competenze di carattere "**legale**", che abbia stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali,

Tra

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____, _____ n. - Cod. Fisc. _____ - in qualità di _____ P.IVA. _____, (di seguito "l'operatore")

e

ARTCa1, Cod. Fisc. _____ (di seguito "il Committente"), in persona del Dott. Francesco Cribari, nella qualità di Commissario di ARTCa1.

Premesso che:

- l'ARTCa1 agisce conformemente alla pianificazione e alla programmazione regionale, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma;
- la DGR n. 29/2016 ha stabilito "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e servizi su ferro ex art.8 d.lgs. 422/1997 - I Trimestre 2016";
- la DGR n. 238/2016 ha stabilito "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale per l'anno 2016";
- è stato pubblicato l'avviso di preinformazione ex articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativamente all'affidamento dei Servizi di trasporto pubblico passeggeri su autobus e altre modalità complementari nel bacino della Regione Calabria pubblicato su G.U.U.E. del 31/05/2016;
- la DGR n. 418 del 2018 ha stabilito DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MINIMO DEI SERVIZI MINIMI (ART. 16 D.LGS 422/1997 ART. 5 DELLA L.R. 35/2015) - PRESA D'ATTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'INTESA CON GLI ENTI LOCALI E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE che il RUP per l'attività cui è demandato, in considerazione della complessità, dell'avanzamento e della specificità dell'affidamento, si avvale di una figura professionale in ambito legale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Parti

Sono parti del presente atto:

l'operatore _____

e

l'ARTCa1

Art. 2 Oggetto dell'incarico

L'operatore assume l'incarico di supporto all'attività del RUP con riferimento a problematiche di carattere specialistico in ambito economico. Tale attività si sostanzia nel supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività connesse alla procedura di affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale passeggeri, così specificata:

- l'operatore, assicurerà la propria presenza e parteciperà ad incontri e riunioni con il RUP, con gli altri componenti dell'ufficio di supporto e con gli altri Soggetti interessati dai lavori;
- l'operatore assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'incarico affidatogli e, nell'ambito dell'incarico conferito, si impegna al legittimo e corretto svolgimento di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- l'operatore, su richiesta del RUP renderà formale relazione sulle questioni sottopostegli, con assunzione espressa di responsabilità.

Per lo svolgimento dell'incarico ed il conseguimento degli obiettivi l'operatore si avvarrà di mezzi e risorse strumentali proprie e svolgerà l'attività di assistenza e supporto legale al RUP in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente.

Art. 3 Svolgimento dell'incarico

Il Committente affida all'operatore l'incarico di assistenza e supporto professionale ai seguenti patti e condizioni:

- l'operatore si impegna a svolgere la propria attività in modo continuativo in stretto contatto con il RUP e ad assumere le indicazioni e le direttive del Committente (RUP).
- L'attività di supporto svolta dal l'operatore è temporalmente connessa alla durata della procedura di affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale passeggeri, e a discrezione del RUP in relazione alle necessità di ufficio, potrà:
 - espletarsi negli uffici di ARTCal ovvero presso i luoghi prescelti per i necessari incontri fra i vari Soggetti interessati dai lavori
 - espletarsi nel proprio domicilio per attività di produzione documentale che siano suscettibili di redazione da remoto.

Il Committente si impegna a fornire all'operatore tutte le informazioni e ogni altra documentazione utile, per l'assolvimento dei compiti affidati, sia previa richiesta dell'operatore, sia anche attraverso autonoma valutazione dello stesso RUP ai fini dell'assolvimento del mandato conferito:

- l'operatore non potrà, a norma dell'art. 2235 del codice civile, trattenere i documenti ricevuti, dei quali sarà custode con la più ampia diligenza;
- l'operatore si sottopone a tutte le regole di deontologia professionale applicabili in materia e, in special modo, si impegna ad osservare con lealtà il più stretto riserbo su quanto verrà a sua conoscenza nell'espletamento delle prestazioni richieste.

Art. 4 Durata dell'incarico

La durata dell'incarico è connessa alla durata della procedura di affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale passeggeri, e decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione, comunque non superiore a 24 mesi stimati.

Art. 5 Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso. In tale ipotesi il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte del committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Art. 6 Prestazioni e compensi spettanti all'operatore

L'operatore ha diritto, per le attività da svolgere sino al compimento delle attività assegnate ad un compenso complessivo di Euro 38.000,00 comprensivi di oneri previdenziali e IVA esclusa .

Il suddetto compenso sarà liquidato in tranches progressive che tengano conto dell'avanzamento dell'affidamento successivamente alla presentazione di apposita fattura, debitamente vistate dal RUP a conferma della corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

In particolare i compensi sono così ripartiti per attività, e sono scorporabili per attività non prestate:

FASE 1: supporto al rup nell'analisi dell'avviso di preinformazione e scelta tra mantenimento procedura aperta o ristretta ed attuazione della stessa (€ 2.000)

Ipotesi A: mantenimento procedura aperta

FASE 2: predisposizione completa dei documenti di gara (con esclusione degli elementi tecnico-economici) per la pubblicazione del bando (€ 20.000)

FASE 3: supporto all'Amministrazione per aspetti legali nella fase di successiva alla pubblicazione e nella fase di aggiudicazione delle richieste degli operatori economici da invitare (€ 14.000)

FASE 4: supporto all'Amministrazione per aspetti legali successiva all'aggiudicazione € 4.000)

Ipotesi B: scelta procedura ristretta

FASE 2: predisposizione completa dei documenti (con esclusione degli elementi tecnico-economici) per la pubblicazione avviso di procedura ristretta (€ 10.000)

FASE 3: predisposizione completa delle lettere di invito (con esclusione degli elementi tecnico-economici) (€ 10.000)

FASE 4: supporto all'Amministrazione per aspetti legali nella fase di aggiudicazione (€ 4.000)

FASE 5 : supporto all'Amministrazione per aspetti legali successiva all'aggiudicazione (€ 4.000)

Art. 7 Rimborso e Spese

L'operatore ha diritto al rimborso di spese vive di trasferta sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese documentate di viaggi con mezzi pubblici effettuati per la partecipazione, su specifica richiesta del RUP, ad eventuali incontri o riunioni da svolgersi al di fuori del territorio regionale per problematiche attinenti all'incarico nella misura massima di 1000,00.

Art. 8 Responsabilità e inadempimento

Nei casi in cui la singola prestazione o attività implichi soluzione di problemi e questioni di speciale difficoltà, l'operatore risponderà per danni ex artt. 1218 e 2043 del codice civile. In tutti gli altri casi, l'operatore risponderà anche per colpa lieve.

In caso di ritardo nell'assolvimento dei propri compiti ed attività, l'inadempimento dell'operatore sarà reputato importante, ai sensi dell'art.1455 del codice civile, solo se il ritardo comportasse l'impossibilità per il Committente di svolgere e portare a termine in modo idoneo e tempestivo le attività per le quali si richiede l'assistenza e la consulenza.

In ogni caso l'operatore è tenuto entro dieci giorni dalla firma del presente atto alla stipula di adeguata polizza assicurativa, da sottoporre al RUP per l'accettazione, a copertura dei rischi professionali per come previsto in particolare dall'art. 31, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 9 Obbligo di riservatezza

L'operatore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11 Penali

Per ogni giorno di inadempimento contrattuale nell'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, nonché ove sia concordata con il RUP una precisa scadenza, si applicherà una penale che verrà quantificata, in relazione alla gravità dell'inadempimento. In caso di reiterato mancato rispetto dei termini, il Committente potrà revocare l'incarico all'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, a qualunque titolo richiesti.

Art. 12 Obblighi dell'operatore

L'operatore si impegna a tenere gli opportuni contatti con il Committente e con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché ad essere disponibile per eventuali incontri con Enti o altri soggetti indicati dall'Amministrazione stessa o dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'operatore si obbliga a non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi in progetti, opere o attività professionali che siano tali da creare situazioni di incompatibilità con l'incarico di collaborazione e supporto di cui al presente contratto.

Art. 13 Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'operatore elegge domicilio presso la propria residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'ARTCal potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, l'operatore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

Art. 14 Spese del Contratto

Ai fini dell'imposta di registro, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II allegata al T.U. del Registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, che stabilisce tale regime per i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione non soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella, Allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972, che esenta in modo assoluto da tale imposta i contratti di lavoro e d'impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti, senza che assuma alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta.

Art. 15 Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, che non siano definibili stragiudizialmente, sono di competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 16 Trattamento Dati personali

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Committente procederà al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto. I suddetti dati saranno sottoposti al

trattamento automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati, in adempimento degli obblighi di legge.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile le parti

Catanzaro, _____

L'operatore

Il Committente
Il Commissario di ARTCal
Dott. Francesco Cribari
